



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

AREA 2

--
Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 82001370491

COMUNE DI PORTOFERRAIO

Ufficio Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA

ai sensi del Regolamento di emergenza abitativa adottato con delibera di Consiglio Comunale n°26 del 29/06/2022 e dei suoi allegati

**IL DIRIGENTE
RENDE NOTO**

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 29/06/2022, è stato approvato il nuovo Regolamento per l'accesso, la valutazione e l'assegnazione temporanea degli alloggi destinati all'emergenza abitativa, in esecuzione della nuova l.r. 2/2019.

Le istanze di emergenza abitativa presentate precedentemente alla data prevista per l'inoltro delle istanze in vigore del presente bando saranno ritenute irricevibili e non saranno prese in considerazione ai fini della graduatoria.

Si ricorda che è possibile presentare domanda di emergenza abitativa in ogni momento dell'anno.

Le domande pervenute saranno inserite nella graduatoria emergenza abitativa al momento del primo aggiornamento periodico disponibile.

Le graduatorie, dal momento della loro formazione, sono soggette a periodici aggiornamenti, di norma a cadenza trimestrale. La Commissione emergenza abitativa esamina le domande, le inserisce in graduatoria sulla base del punteggio e dei criteri di priorità previsti dal disciplinare per l'emergenza abitativa.

A seguito dell'inserimento di nuove domande o dell'aggiornamento dei relativi punteggi, il collocamento in graduatoria del richiedente potrà subire cambiamenti.

Art. 1

Requisiti e condizioni per l'accesso all'emergenza abitativa

1. Costituiscono requisiti necessari per l'accesso all'emergenza abitativa:

a) i Cittadini italiani ovvero aventi cittadinanza di un paese appartenente all'Unione Europea devono possedere la residenza nel Comune di Portoferraio alla data di presentazione della domanda;

Sub A) Cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, partecipanti al Bando di Concorso, oltre al requisito della residenza nel Comune di Portoferraio, devono trovarsi nelle seguenti condizioni alla data di pubblicazione del Bando di Concorso:

- Essere titolari di Carta di Soggiorno ovvero Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;

- Essere in possesso di Permesso di Soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

b) reddito fiscalmente imponibile non superiore al limite previsto per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, calcolato ai sensi della L.R. 2/2019, All. B;

c) non titolarità di diritti di proprietà o quote di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ubicati in qualsiasi località, il cui valore complessivo superi la cifra di 25.000,00 Euro, come indicato all'interno della l.r. 2/2019 All.A.

d) ISEE non superiore a 16.500,00 euro;

e) assenza di rete parentale/familiare in grado di effettuare interventi atti al superamento delle difficoltà di emergenza abitativa rappresentate dal richiedente, ai sensi dell'art. 433 cc.

2. Ai fini della valutazione dell'accesso all'emergenza abitativa, costituiscono titoli preferenziali per l'eventuale formazione di una graduatoria:

- a) la presenza nel nucleo di soggetti affetti da menomazioni che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata da parte della Commissione Invalidi Civili o dalla Commissione Handicap superiore a 2/3;
- b) la presenza nel nucleo di minori;
- c) nucleo monoparentale con più figli a carico;
- d) nucleo familiare composto da cinque o più soggetti;
- e) più estesa permanenza nelle condizioni oggettive di emergenza;

Il dettaglio per l'attribuzione dei punteggi è descritto compiutamente nell'allegato "A".

3. Si rammenta che saranno valutati anche gli ulteriori requisiti previsti dall' All. A della L.R. 2/2019.

4. I requisiti di accesso devono essere posseduti dal momento della presentazione dell'istanza fino all'avvio del procedimento di autorizzazione all'accesso alle sistemazioni abitative di emergenza.

Art. 2

Definizione di nucleo familiare

1. Per l'accesso ad una sistemazione di emergenza abitativa si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, sono indicati dallo stesso come componenti nel modulo di domanda.
2. Per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica si fa riferimento alla definizione di nucleo familiare di cui all'Art. 9 della legge regionale 2/2019.

Art. 3
Domanda di emergenza abitativa

1. La domanda di emergenza abitativa dovrà essere presentata utilizzando **esclusivamente** il modulo predisposto dall'Ufficio Politiche Sociali. I documenti di cui al punto 6 del presente articolo dovranno essere **inoltrati in formato PDF**.
2. Il richiedente si avvale dell'autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
3. I cittadini non aderenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani.
4. Al di fuori di questi casi, i cittadini non appartenenti all'Unione europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
5. In tutti gli altri casi le qualità e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
6. Al fine dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria e di accertare la presenza dei requisiti di accesso all'emergenza abitativa, in presenza delle relative condizioni, il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:
 - a) certificato di invalidità civile o attestazione di handicap ai sensi L. 104/92;
 - b) documento d'identità e/o permesso di soggiorno;
 - c) provvedimento esecutivo di sfratto, sfratto per finita locazione, provvedimento di pignoramento ai sensi art. 555 c.p.c.;
 - d) se separati/divorziati, omologa di separazione o provvedimento separazione giudiziale/divorzio;
 - e) certificato ASL attestante l'antigienicità dell'alloggio o abitazione in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione;

- f) documenti utili per valutare la morosità incolpevole o l'inadempimento al pagamento del mutuo per uno dei motivi indicati dall'art. 14 comma 3 della Legge regionale 2/2019, nello specifico:
- perdita del lavoro per licenziamento;
 - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
7. Il richiedente deve assicurare la propria reperibilità. Qualora nella domanda non sia indicato il recapito telefonico e il domicilio ove rintracciare l'interessato la stessa sarà considerata **irricevibile**.
8. Il richiedente è tenuto ad aggiornare la domanda di emergenza abitativa ad ogni variazione significativa della propria situazione e con cadenza almeno annuale. Qualora non provveda al rinnovo della domanda, decorsi due anni dalla sua presentazione, l'istanza verrà esclusa d'ufficio dalla graduatoria ed archiviata.
9. **L'attestazione ISEE deve essere rinnovata ogni anno. Il mancato rinnovo dell'attestazione comporta l'esclusione dalla graduatoria di emergenza abitativa.**
10. **La mancata sottoscrizione, datazione nonché la mancanza degli elementi essenziali della domanda costituiscono causa di irricevibilità.**

Art. 4

Termini, distribuzione e modalità di presentazione delle domande

1. Il cittadino potrà presentare o aggiornare la domanda di emergenza abitativa in qualsiasi momento dell'anno a partire dal giorno 5 Settembre 2022.
2. **I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:**
 - a) **Ufficio Politiche Sociali** del Comune di Portoferraio, sito a Portoferraio (LI) in Via G. Garibaldi, n° 17. Tel. 0565/937244.
 - b) Sito istituzionale del Comune di Portoferraio:
<https://www.comune.portoferraio.li.it/modulistica/modulistica-servizi-sociali/>.
3. **Le domande, pena l'irricevibilità, dovranno pervenire al Comune di Portoferraio esclusivamente** nelle forme di seguito indicate:

➤ Consegna **a mano** presso **Ufficio Politiche Sociali** del Comune di Portoferraio, sito a Portoferraio (LI) in Via G. Garibaldi, n° 17. *Orario di ricevimento:* Martedì - Giovedì 10.00 – 12,00.

➤ Spedite con **raccomandata postale A.R.** indirizzata a: Comune di Portoferraio, Ufficio Politiche Sociali – Via G. Garibaldi, n° 17 – 57037 – Portoferraio (LI). Ai fini dell'inserimento all'interno della graduatoria farà fede la data di protocollazione in entrata della raccomandata postale.

➤ Inviare **tramite PEC** alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Portoferraio: comune.portoferraio@postacert.toscana.it. In questo caso l'Amministrazione effettuerà la verifica della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti inviati.

Art. 4 bis

Disposizioni temporanee modalità di presentazione delle domande emergenza COVID -19

1. Qualora venga disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19, sarà possibile presentare domanda di emergenza abitativa anche via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: emergenzabitativa@comune.portoferraio.li.it.
2. La domanda dovrà essere sottoscritta e alla stessa dovrà essere allegato documento d'identità del richiedente, oltre che la documentazione ritenuta necessaria all'accertamento dei requisiti di accesso e delle condizioni di attribuzione del punteggio.

3. La ricevuta di consegna della mail non costituisce attestazione valida di consegna dell'istanza. L'Ufficio Politiche Sociali risponderà via mail comunicando l'effettiva ricezione della domanda e il numero identificativo alla stessa attribuito.
4. Al di fuori dell'ipotesi di chiusura al pubblico degli uffici dipendenti dall'emergenza sanitaria COVID-19, le istanze presentate via mail ordinaria saranno considerate irricevibili.

Art. 5 Accertamenti

1. Su quanto dichiarato nella domanda verranno eseguiti i controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune effettuerà tali controlli attraverso i sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa esistenti, avvalendosi della Banca dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente. Ferme restando **le sanzioni penali** previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante **decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato** sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000.
2. L'Ufficio Politiche Sociali, coadiuvato dagli altri uffici ovvero enti ed autorità competenti, provvederà agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all'istruttoria della domanda per l'individuazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio.
3. Al fine di valutare l'attribuzione del punteggio potrà essere richiesta all'interessato documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Socio-Sanitari o la Polizia Municipale. La documentazione integrativa deve essere fornita entro il termine perentorio indicato all'interno della richiesta di documentazione inoltrata dall'ente, pena improcedibilità della domanda. Nel sottoscrivere la domanda, il richiedente, esprime il proprio consenso agli accertamenti necessari e al trattamento dei dati sensibili che riguardano il nucleo familiare.
4. Qualora, successivamente all'inserimento in graduatoria dell'istanza, vengano accertate d'ufficio cause di esclusione o la perdita di requisiti di accesso, la stessa verrà esclusa al primo aggiornamento utile. E' salva la possibilità per il richiedente di presentare opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art 6 Accesso utilizzo autorizzato alloggi di emergenza abitativa

Potranno accedere all'utilizzo autorizzato di un alloggio di Emergenza Abitativa coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa secondo le modalità indicate nel presente avviso, che presentino, oltre i requisiti previsti dalla L.R. 2/2019 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, anche quelli previsti dal "Regolamento per l'accesso, la valutazione e l'assegnazione temporanea degli alloggi destinati all'emergenza abitativa", ove maggiormente restrittivi, e da quanto previsto dal presente bando. Pertanto **oltre** ai requisiti indicati all'articolo 1 del presente avviso, dovranno essere posseduti anche i seguenti requisiti indicati dalla Legge regionale:

1. La domanda è presentata al comune di residenza o al comune dove si svolge l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del bando di concorso.
2. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di emergenza abitativa previsti dalla L.R. 2/2019 sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio;

b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore e alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.

Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a) e b), si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

Il suddetto limite è aggiornato biennialmente dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). Qualora il bando per l'assegnazione degli alloggi si riferisca a più comuni per il calcolo di cui sopra si assume la distanza dell'alloggio dal comune più vicino. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) **non si applicano** quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3;

2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;

3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente e come fissati alle lettere d2) ed e1);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

3. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettere a), b), b bis), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

4. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro- quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

5. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

5 bis. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

Art 7

Accesso alle sistemazioni di emergenza abitativa non di Edilizia residenziale pubblica

1. Il presente articolo disciplina anche l'accesso alle risorse destinate dal Comune di Portoferraio all'emergenza abitativa che non hanno una natura di edilizia residenziale pubblica (quali posti letto, Centri di accoglienza, alloggi in coabitazione, alloggi autonomi non classificati ERP).

2. Al fine di individuare i beneficiari delle sistemazioni abitative di emergenza non aventi natura di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Commissione emergenza abitativa tiene conto delle caratteristiche soggettive dei richiedenti, valutando la soluzione più appropriata al caso concreto.

3. Per le finalità del presente articolo la graduatoria emergenza abitativa costituisce un supporto alla decisione amministrativa, volto ad agevolare l'individuazione dei possibili beneficiari sulla base di criteri trasparenti.

4. La decisione della Commissione emergenza abitativa in merito all'ammissibilità dei soggetti alle sistemazioni abitative disponibili sarà esito di una valutazione comparata delle diversificate esigenze soggettive e delle opportunità di soluzione accessibili per i richiedenti, avuto riguardo alla capacità di risposta complessiva del territorio all'emergenza abitativa. La Commissione, nella sua valutazione, potrà tener conto di particolari e documentate situazioni di urgenza a provvedere (presenza di situazioni di fragilità, imminenza esecuzione provvedimenti di rilascio, ecc.).

5. L'accesso alle sistemazioni di emergenza abitativa avviene nei limiti delle risorse disponibili.

6. L'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'emergenza abitativa avviene, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio, attraverso lo scorrimento della relativa graduatoria nei limiti delle risorse a disposizione.

7. L'alloggio pervenuto in disponibilità verrà assegnato attraverso scorrimento di graduatoria al nucleo familiare la cui consistenza numerica dei componenti sia uguale al numero massimo di componenti per non incorrere in sovraffollamento. Per motivate esigenze, previo parere della Commissione emergenza abitativa, fermo restando il rispetto della normativa regionale, sarà possibile derogare al suddetto rapporto vani/persone.

8. Ad ogni soggetto avente titolo all'utilizzo autorizzato verrà proposto un solo alloggio idoneo ai sensi dell'art 12 comma 4 della Legge regionale.

9. Qualora il richiedente, in possesso dei requisiti di accesso all'ERP e presente in apposita graduatoria, rinunci alla proposta di una sistemazione abitativa non di ERP, permarrà in graduatoria ERP ai soli fini dell'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

10. Il richiedente che non è in possesso dei requisiti di accesso all'ERP e che rinuncia senza idonea motivazione alla proposta di una sistemazione abitativa non ERP, idonea al nucleo familiare, sarà escluso dalla graduatoria. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

11. La rinuncia ingiustificata alla proposta di un alloggio di emergenza abitativa idoneo al nucleo familiare comporterà l'esclusione dalla graduatoria per un periodo di **due anni** decorrenti dalla data della rinuncia. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

Art. 8

Graduatoria emergenza abitativa

Le domande di emergenza abitativa vengono inserite nella “*graduatoria emergenza abitativa*” sulla base del punteggio ottenuto con riferimento alle condizioni di attribuzione indicate nella tabella di cui all’All. A del “Regolamento per l’accesso, la valutazione e l’assegnazione temporanea degli alloggi destinati all’emergenza abitativa”.

Art. 9 **Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679**

Il regolamento UE679/2016, (RGPD) sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, è entrato definitivamente in vigore il 25 maggio 2018. Tra le varie disposizioni ed adempimenti organizzativi tecnici e documentali, è prevista la nomina del Responsabile della protezione dei dati – RPD, responsabile protezione dati (artt. 37-39) o acronimo inglese DPO (Data Protection Officer).

Il Comune di Portoferraio, a seguito della delibera di Giunta Comunale n. 148 del 09.08.2019 con la quale è stato approvato il protocollo d’intesa congiuntamente ai Comuni Marciana Marina e Rio, per un coordinamento e gestione unitaria nell’esecuzione applicativa del citato Regolamento UE, compresa l’individuazione di un’unica figura esterna di RPD, ha affidato il servizio di RPD ad Anci Toscana e conseguentemente, con decreto del Sindaco n.32593 del 20/12/2019, ha designato quale RPD, all’avv.to Marco Giuri del Foro di Firenze.

L’art. 39 del Regolamento UE individua i compiti del RDP (DPO), che si sostanziano essenzialmente in importanti funzioni di consulenza e sorveglianza, sulla corretta applicazione delle disposizioni europee, a favore del Titolare (Sindaco) e dei responsabili (Responsabili PO) del trattamento dati personali su tutte le tematiche Privacy, con un’attenzione particolare rivolta al DPIA (DataProtection Impact Assesment) e del Registro delle attività di trattamento. La figura del RPD svolge anche funzioni di raccordo con l’Autorità del Garante.

Il titolare del trattamento è il Comune di Portoferraio, in Via G. Garibaldi, n° 17, 57037 Portoferraio (LI) – pec: comune.portoferraio@postacert.toscana.it, rappresentato ai fini previsti del RGPD dal Sindaco pro tempore. Il titolare tratta i dati personali qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell’art. 6 del regolamento U.E.. 2016/679 il trattamento è lecito solo se l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al presente avviso. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi.

La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti (Legge Regionale Toscana 2/2019, al Regolamento per l’accesso, la valutazione e l’assegnazione temporanea degli alloggi destinati all’emergenza abitativa di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°26 del 29/06/2022).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Politiche sociali e socio-sanitarie. E’ consentita la nomina di incaricati del trattamento da parte di ciascun Responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l’ambito del trattamento consentito

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del regolamento U.E. 2016/679. La comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e dalla normativa locale e la mancata comunicazione di tali dati, o la revoca della stessa, comporta l'improcedibilità dell'istanza di emergenza abitativa. (art. 13, paragrafo 2, lettera e regolamento U.E. 2016/679). Il Dirigente Settore politiche sociali e sociosanitarie è "responsabile del trattamento" di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di Sua competenza (ex art.6, comma. 2 del regolamento "misure organizzative per l'attuazione del regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", approvato con delibera di giunta comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Per tutto quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni del RGPD e tutte le sue norme attuative vigenti.

Art. 11 **Norma finale**

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali, Dott. Ferraro Tommaso.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alla Legge Regionale Toscana 2/2019, al Regolamento per l'accesso, la valutazione e l'assegnazione temporanea degli alloggi destinati all'emergenza abitativa di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°26 del 29/06/2022.